



**Procedura per le Operazioni con Parti Correlate**

## **PREMESSA**

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (di seguito la “**Procedura**”) è volta a individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Sostravel.com S.p.A. (di seguito la “**Società**”) direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in seguito all’ammissione delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, “**EGM**” e “**Borsa Italiana**”).

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento Emittenti EGM**”), la Procedura è stata predisposta sulla base dell’art. 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento 17221/2010**”).

La Procedura è stata predisposta sulla base delle “Disposizioni in tema di parti correlate” emanate da Borsa Italiana S.p.A. in data 25 ottobre 2021 ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su EGM e sulla base dei principi del Regolamento 17221/2010.

La Procedura contiene la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate: (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come infra definite) e (ii) le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come infra definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all’istruttoria e all’approvazione delle stesse.

La Procedura non trova applicazione nei confronti di alcune categorie di operazioni con parti correlate (individuate all’Articolo 3), tra cui, *inter alia*, le Operazioni di Importo Esiguo (come *infra* definite) e le delibere assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove costituito).

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 8 luglio 2022.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto rinvio alle

disposizioni del Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento EGM) e alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM) – in particolare con riferimento alle definizioni di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate” e “Parti Correlate” – si intendono automaticamente recepite nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio sono da intendersi modificate di conseguenza.

Fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione, il quale, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente con cadenza almeno triennale l'efficacia della Procedura e la necessità/opportunità di procedere ad una revisione della stessa.

Inoltre, in conformità all'art. 4, comma 6 del Regolamento 17221/2010, il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento 17221/2010, nonché sulla osservanza della Procedura stessa e ne riferisce all'Assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 2429, comma 2, cod. civ.

# Sommario

PREMESSA .....	2
I. Disposizioni Generali .....	5
Art. 1 – Definizioni .....	5
Art. 2 – Individuazione delle Parti Correlate.....	10
Art. 3 – Esenzioni .....	11
II. Aspetti Procedurali .....	13
Art. 4 – Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate.....	13
Art. 5 – Comitato Operazioni Parti Correlate.....	17
Art. 6 – Presidi Equivalenti.....	17
Art. 7 – Delibere Quadro .....	18
Art. 8 – Approvazione da parte dell’Assemblea delle Operazioni con Parti Correlate in caso di urgenza .....	19
III. Obblighi Informativi.....	19
Art. 9 – Obblighi di Tempestiva Informazione al Pubblico.....	19
Art. 10 – Obblighi Informativi Periodici .....	20
Art. 11 – Obblighi Informativi relativi alle Operazioni di Maggiore Rilevanza .....	21
IV. Altre Disposizioni .....	23
Art. 12 – Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate.....	23
Art. 13 – Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico di Informazioni Privilegiate .....	24
Art. 14 – Vigilanza sulla Procedura .....	24
Art. 15 – Modifiche.....	24
Art. 16 – Entrata in vigore .....	25
ALLEGATO A.....	26
ALLEGATO B.....	28
ALLEGATO C.....	33

## I. Disposizioni Generali

### Art. 1 – Definizioni

1.- I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

**Amministratori Indipendenti:** indica gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi della sezione “Definizioni”, paragrafo 1, lett. h) delle Disposizioni;

**Amministratori non Correlati:** indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;

**Collegio Sindacale:** indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

**Comitato Parti Correlate:** indica il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica, fermo restando che, fino a quando e ogniqualvolta nel Consiglio di Amministrazione figuri un solo Amministratore Indipendente, il Comitato Parti Correlate si riterrà correttamente costituito con la presenza di tale Amministratore e del Presidente del Collegio Sindacale;

**Condizioni Equivalenti a**

**Quelle di Mercato o Standard:** indica le “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard” come definite nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente <sup>(1)</sup>;

**Consiglio di Amministrazione:** indica il consiglio di amministrazione della Società di

---

<sup>1</sup> Il Regolamento 17221/2010 definisce le “Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard” come le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui l’Emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

volta in volta in carica;

## **Controllo, Controllo Congiunto e**

### **Influenza Notevole:**

hanno il significato ad essi attribuito nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e vengono qui utilizzati con i significati specificati in tali IFRS.

## **Dirigenti con Responsabilità**

### **Strategiche:**

indica i “dirigenti con responsabilità strategiche” come definiti nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente <sup>(2)</sup>;

### **Disposizioni:**

indica le disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. nel in data 25 ottobre 2021 ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su EGM;

### **Funzione Responsabile:**

la funzione competente per la singola operazione con Parti Correlate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero, in mancanza, l'organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna. Nel caso di Operazioni compiute per il tramite di eventuali Società Controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la Società Controllata intende compiere;

## **Operazioni con Parti Correlate o**

### **Operazioni:**

le operazioni definite dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui

---

<sup>2</sup> Il Regolamento 17221/2010 definisce i “Dirigenti con Responsabilità Strategiche” come quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della stessa.

all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002<sup>3</sup>. In particolare, un'Operazione con Parti Correlate è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo<sup>4</sup>.

### **Operazioni con Parti Correlate**

**compiute per il tramite**

**di Società Controllate:**

indica le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle Società Controllate dalla Società con Parti Correlate a quest'ultima e sottoposte al suo preventivo esame o approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Società, dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali della Società;

**Operazioni di Importo Esiguo:**

indica l'operazione con Parti Correlate o le operazioni con Parti Correlate realizzate in esecuzione di un disegno unitario il cui controvalore sia, per singola operazione o cumulate, inferiore a Euro 75.000 (settantacinquemila/00) se la controparte è una persona giuridica e a euro 30.000 (trentamila/00) se la controparte è una persona fisica;

### **Operazioni di Maggiore**

**Rilevanza:**

indica le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 2 delle Disposizioni di volta in volta vigenti, rispetto alle quali è prevista la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione (e di cui si riporta il contenuto nell'Allegato A alla presente Procedura);

---

<sup>3</sup> Ai sensi dell'Appendice al Regolamento Operazioni con Parti Correlate Consob, come modificato dalla Delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020.

<sup>4</sup> Si considerano comunque incluse in tale nozione: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

- Operazioni di Minore Rilevanza:** tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- Operazioni Ordinarie:** indica le “operazioni ordinarie” come definite nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente <sup>(5)</sup>;
- Organo Delegato:** indica l'amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 2381, comma 2, c.c.;
- Parti Correlate:** i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. In particolare, Parte Correlata indica una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.
- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
  - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
  - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna

---

<sup>5</sup> il Regolamento 17221/2010 definisce le “Operazioni Ordinarie” come le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della società.



controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);

(iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;

(iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;

(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

**Presidi Equivalenti:**

indica i presidi indicati nell'Articolo 6 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione;

**Soci Non Correlati:**

indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto in

assemblea diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società;

**Società Controllata  
e Società Collegata**

indica i soggetti come definiti al paragrafo 12 dello IAS 24 pro tempore vigente.

**Art. 2 – Individuazione delle Parti Correlate**

**1-** Ai fini della determinazione nel perimetro soggettivo di correlazione, la definizione di Parte Correlata, contenuta nell'Articolo 1 che precede, è applicata valutando le specifiche circostanze dei casi concreti, nonché avendo riguardo all'intero corpo dei principi contabili internazionali, alle interpretazioni adottate dagli organismi competenti, in quanto applicabili, ed al principio contabile IAS 24<sup>6</sup>.

**2-** Gli Organi Delegati tengono, anche attraverso un'apposita funzione aziendale, un elenco costantemente aggiornato delle Parti Correlate e rimettono, in caso di dubbi e/o controversie, al Collegio Sindacale l'individuazione di eventuali Parti Correlate. Ai fini delle verifiche sulla sussistenza o meno di una Parte Correlata, il predetto elenco è messo a disposizione degli Organi Delegati e delle eventuali funzioni aziendali preposte delle Società Controllate.

**3-** Al fine di agevolare le attività di monitoraggio e di controllo della Società, le Parti Correlate dirette sono tenute anche in relazione alle Parti Correlate ad esse riferibili, a fornire per iscritto (utilizzando il modello di comunicazione di cui all'Allegato B alla presente Procedura) agli Organi Delegati i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate esistenti, aggiornando tempestivamente di volta in volta le informazioni precedentemente rese.

**4-** Ciascuna Parte Correlata diretta è tenuta a fornire preventiva comunicazione agli Organi Delegati nel caso in cui essa stessa, o Parti Correlate ad essa riferibili, intendano porre in essere, anche indirettamente, Operazioni di Importo non Esiguo di qualsiasi natura con la Società o sue Società Controllate.

---

<sup>6</sup> Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 10 “nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica”.

5- Nello svolgimento di quanto previsto dalla Procedura, gli Organi Delegati potranno avvalersi di un'apposita funzione aziendale.

### **Art. 3 – Esenzioni**

1.- La presente Procedura non si applica:

- a) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato) (ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c.) e alle deliberazioni sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c.;
- b) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale
- c) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- d) fermi restando gli obblighi di cui all'art. 9 della presente Procedura, ai piani di compenso basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea e alle relative operazioni esecutive;
- e) fermi restando gli obblighi di cui all'art. 9 della presente Procedura, alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (diverse da quelle previste alla precedente lett. a), nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che: *(i)* sia stata adottata una politica di remunerazione; *(ii)* nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; *(iii)* sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; e *(iv)* la remunerazione assegnata sia coerente a tale politica;
- f) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard. Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano Operazioni di Maggior Rilevanza, essendo esclusi gli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 2, commi da 1 a 6 delle Disposizioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società avrà cura di indicare *(i)* al Comitato Parti Correlate, entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo dell'Operazione di Maggiore Rilevanza che ha beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia

Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro; (ii) nella propria relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista in questo paragrafo. Il Comitato Parti Correlate riceve con cadenza annuale apposita informativa, predisposta sulla base dei documenti contabili periodici, circa le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard;

g) fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della presente Procedura, e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione in merito alle operazioni di Maggiore Rilevanza ove non rientrino tra le Operazioni Escluse, ove consentito dallo statuto, alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, da approvare con la procedura deliberativa in via d'urgenza che prevede che:

- qualora l'operazione ricada nelle competenze dell'Organo Delegato o del comitato esecutivo (ove costituito), il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;

- ferma la loro efficacia, tali operazioni siano successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;

- l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza e che il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

- la relazione e le valutazioni sub (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e sul sito internet della Società con le modalità indicate dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo (come *infra* definito sub Articolo 11);

- entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati, siano messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate dall'art. 17 del Regolamento Emittenti EGM;

h) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile;

- le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
  - le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF;
- i) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società; la significatività dell'interesse di una Parte Correlata è valutata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei criteri indicati dalla CONSOB e in base alla natura e alla portata dell'interesse e ad ogni altro elemento utile alla valutazione, fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione, tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate, di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche;
- j) alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

**2.-** Le esclusioni sopra indicate sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazione al pubblico previsti dal Regolamento (UE) n. 596/2014, ove applicabile.

**3.-** Le ipotesi di esclusione previste nel presente Articolo 3 trovano applicazione anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate di cui all'Articolo 12 della Procedura.

## **II. Aspetti Procedurali**

### **Art. 4 – Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate**

**1.-** In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 13 del Regolamento Emittenti EGM e dell'art. 10 del Regolamento 17221/2010, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza. Pertanto, la disciplina di cui al presente Articolo 4 troverà applicazione sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle

Operazioni di Minore Rilevanza.

**2.-** Prima di effettuare qualsiasi Operazione, la Funzione Responsabile verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata. Qualora ritenga che l'operazione sia un'Operazione con Parte Correlata, la Funzione Responsabile comunica all'Organo Delegato i dati dell'Operazione affinché quest'ultimo verifichi:

- (a) se l'Operazione rientri nei casi di esenzione;
- (b) se l'Operazione sia in attuazione di una delibera-quadro; e
- (c) se l'Operazione rientri fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.

**3.-** Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di cui all'Articolo 4.2, lettere (a) e (b) che precedono, l'Organo Delegato ne informa la Funzione Responsabile. La Funzione Responsabile dovrà comunicare all'Organo Delegato il compimento dell'Operazione non appena la stessa sia stata conclusa.

**4.-** Qualora l'Operazione non rientri in una delle ipotesi di cui all'Articolo 4.2, lettere (a) e (b) che precedono, l'Organo Delegato sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato Parti Correlate, fornendo ad esso le informazioni in suo possesso e indicando – se necessario – il termine entro cui il Comitato Parti Correlate deve esprimere il proprio parere. Il Comitato Parti Correlate si costituirà e procederà poi alla valutazione, ai sensi della presente Procedura.

**5.-** In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'Operazione ad una delle ipotesi di cui all'Articolo 4.2, lettere (a) e (b) che precedono, l'Organo Delegato sottoporrà al Comitato Parti Correlate il compimento di tale valutazione fornendo ad esso le informazioni in suo possesso.

**6.-** L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa alla competenza dell'Organo Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza. Nel caso in cui la competenza non sia attribuibile ad alcun Organo Delegato, la competenza per l'approvazione delle Operazioni spetta al Consiglio di Amministrazione. Gli Organi Delegati possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale del Consiglio di Amministrazione, le Operazioni rispetto alle quali risulterebbero

competenti. Sono riservate in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in merito alle operazioni di Maggiore Rilevanza ove non rientrino tra le Operazioni Escluse. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate dovrà in ogni caso avvenire previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parti Correlate nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Parti Correlate.

**7.-** Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare il parere motivato, l'Organo Delegato, supportato dalla Funzione Responsabile, forniranno con congruo anticipo al Comitato Parti Correlate informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione con Parti Correlate. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli altri principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'Operazione e gli eventuali rischi per la Società ed eventualmente per le Società Controllate, nonché, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano Condizioni Equivalenti a quella di Mercato o Standard, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. In particolare, in caso di Operazione di Maggiore Rilevanza, il Comitato Parti Correlate deve essere coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, mediante la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato.

**8.-** Una volta ricevute le informazioni dall'Organo Delegato, il Comitato Parti Correlate rilascia in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate, e comunque entro e non oltre il termine eventualmente indicato dall'Organo Delegato ai sensi dell'articolo 4.4. che precede, il relativo parere motivato in materia, fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione con Parti Correlate un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione con Parti Correlate da approvare.

**9.-** Il Comitato Operazioni con Parti Correlate ha facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti di propria scelta, previa verifica dell'indipendenza dell'esperto individuato, condotta anche tenendo conto delle relazioni indicate nel Paragrafo 2.4 dell'Allegato 2 alle Disposizioni EGM in materia di Parti Correlate.

**10.-** L'Organo Delegato assicura che i componenti del Comitato Parti Correlate ricevano, tempestivamente ed in ogni caso con congruo anticipo prima dell'approvazione dell'Operazione con

Parti Correlate, e in tempo utile per consentire il rispetto di quanto previsto dal presente articolo, via e-mail o fax, complete e adeguate informazioni in merito alle Operazioni con Parti Correlate. Qualora l'operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, il presidente o l'Organo Delegato assicurano che le medesime informazioni siano trasmesse ai consiglieri, via e-mail o fax, in tempo utile per consentire al Consiglio di Amministrazione un'accurata valutazione della operazione proposta e comunque almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare, unitamente, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione sia Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, ad elementi oggettivi di riscontro. In ogni caso, l'informativa fornita al Consiglio di Amministrazione dovrà contenere:

- l'indicazione delle caratteristiche generali dell'operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
- l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
- l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'operazione.

**11.-** Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva un'Operazione con Parti Correlate dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato Parti Correlate dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.

**12.-** Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a quelle Operazioni con Parti Correlate della Società e delle sue Società Controllate nelle quali uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi ovvero nelle quali l'Amministratore Delegato sia titolare di un interesse per conto proprio o di terzi ed osservi quindi l'obbligo di astensione ex art. 2391 c.c.

**13.-** La medesima procedura di cui al presente Articolo 4 trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all'Assemblea allorché tali operazioni siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate.

**14-** Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da



sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 del codice civile, tale operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'Operazione con Parti Correlate.

#### **Art. 5 – Comitato Operazioni Parti Correlate**

**1.-** Il Comitato Operazioni con Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Organo Delegato nei casi previsti dall'Articolo 4 della presente Procedura. Il Comitato Operazioni con Parti Correlate deve essere composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti; a tal riguardo è ammessa la apposita costituzione da parte del Consiglio di Amministrazione di un Comitato Operazioni con Parti Correlate ai fini della resa del parere su una determinata Operazione.

**2.-** I soggetti individuati quali componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti.

**3.-** In caso di composizione collegiale del Comitato Parti Correlate, le decisioni del Comitato Operazioni con Parti Correlate possono essere adottate anche per teleconferenza e/o audioconferenza o attraverso procedure di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto. Le riunioni nonché le procedure di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro del Comitato il diritto di partecipare alla decisione nonché un'adeguata informazione. La decisione è adottata mediante verbalizzazione della stessa per iscritto e all'unanimità da parte dei membri del Comitato Parti Correlate. Il Parere reso è sempre allegato al verbale della riunione del Comitato.

#### **Art. 6 – Presidi Equivalenti**

**1.-** Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate in composizione collegiale, il parere è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di

Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Del rilascio del parere il Presidio redige apposito verbale, cui allega il parere reso.

## **Art. 7 – Delibere Quadro**

**1.-** Il Consiglio di Amministrazione, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di operazioni omogenee a carattere più ricorrente, può adottare delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di società controllate, di serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate che verranno individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

**2.-** Le delibere-quadro devono riferirsi a categorie di operazioni sufficientemente determinate, riportando l'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

**3.-** Le delibere-quadro devono indicare il loro termine di efficacia, che non può essere in nessun caso superiore ad un anno.

**4.-** L'approvazione delle delibere-quadro avverrà nel rispetto della procedura prevista per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di cui all'art. 4 che precede. Alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano invece le procedure di cui all'Articolo 4 che precede.

**5.-** Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società, in occasione dell'approvazione della delibera-quadro, pubblicherà un documento informativo ai sensi dell'Articolo 11 della presente Procedura.

**6.-** L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull'attuazione delle delibere-quadro nel trimestre di riferimento. In particolare, l'Organo Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro, indicando per ciascuna:

- la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere;

- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli standard di mercato.

### **Art. 8 – Approvazione da parte dell'Assemblea delle Operazioni con Parti Correlate in caso di urgenza**

1.- Ove consentito dallo statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, alle Operazioni con Parti Correlate che siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate non si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 4 che precede.

2.- Nell'ipotesi di cui al comma 1 che precede, l'organo che convoca l'assemblea predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. La relazione dell'organo che convoca l'assemblea e le valutazioni del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento EGM. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo (come *infra* definito).

3.- Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, l'Operazione con Parti Correlate non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione Parti Correlate, a condizione che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

4.- Diversamente, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento EGM.

### **III. Obblighi Informativi**

#### **Art. 9 – Obblighi di Tempestiva Informazione al Pubblico**

**1.-** Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'Operazione;
- b) l'indicazione della controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione ovvero il nominativo della controparte dell'Operazione;
- d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 11 della presente Procedura;
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione di cui all'articolo 3 che precede;
- f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate o, in caso di urgenza, del Collegio Sindacale;

#### **Art. 10 – Obblighi Informativi Periodici**

**1.-** L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sulle Operazioni con Parti Correlate effettuate nel trimestre di riferimento.

**2.-** Il dettaglio delle singole operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- la controparte con cui ciascuna Operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna Operazione;
- le motivazioni di ciascuna Operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti della medesima dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

**3.-** Il Consiglio di Amministrazione della Società fornisce nella relazione intermedia sulla gestione semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, informazioni su:

- le singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- le altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;

- qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

4.- Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi (come infra definiti) eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.

5.- Fermo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, a fronte di Operazioni con Parti Correlate eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate o, in caso di urgenza, del Collegio Sindacale, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate o dal Collegio Sindacale nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

#### **Art. 11 – Obblighi Informativi relativi alle Operazioni di Maggiore Rilevanza**

1.- Qualora venga approvata un'Operazione di Maggiore Rilevanza, anche ove sia realizzata o da realizzarsi da parte di Società Controllate, il Consiglio di Amministrazione predispone un documento informativo – ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento EGM – redatto in conformità all'articolo 2 e dell'allegato 3 delle Disposizioni (di cui si riporta il contenuto all'Allegato C della presente Procedura) (il “**Documento Informativo**”).

2.- Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati a quest'ultima, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza superino, se cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni. Ai fini di tale previsione rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate italiane o estere (ove esistenti) mentre

non devono essere considerate le Operazioni escluse dall'Articolo 3 della presente Procedura.

**3.-** Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le eventuali ulteriori modalità applicabili ai sensi dell'art. 17 del Regolamento EGM, entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

**4.-** Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato Parti Correlate o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati ai sensi dell'art. 4.9 della Procedura e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento 17221/2010, motivando tale scelta.

**5.-** Qualora l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'assemblea dei Soci, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate all'art 17 del Regolamento EGM una nuova versione del Documento Informativo secondo tempistiche in ogni caso in grado di consentire ai soci una compiuta valutazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza e comunque entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea.

**6.-** Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dal momento in cui la Società ha

avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina il superamento della soglia.

7.- Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un comunicato o un altro documento informativo ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 del Regolamento EGM, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal paragrafo 11.1 che precede e dai medesimi articoli 12, 14 e 15. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento EGM, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Qualora la Società pubblichi le informazioni di cui al presente Paragrafo in documenti separati può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

#### **IV. Altre Disposizioni**

##### **Art. 12 – Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate**

1.- Le disposizioni di cui alla presente Procedura si applicano, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate, fiduciari o interposte persone.

2.- Prima di effettuare un'Operazione, la Società Controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientri tra i soggetti definiti come Parti Correlate.

3.- Successivamente all'autorizzazione o esame dell'organo competente della Società, l'Organo Delegato provvede a informare tempestivamente l'organo delegato della Società Controllata.

4.- Qualora non trovi applicazione uno dei casi di esclusione, successivamente all'approvazione dell'operazione o al compimento della stessa da parte della Società Controllata, l'organo delegato della Società Controllata:

- fornisce tempestivamente all'Organo Delegato della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui alla Sezione III della presente Procedura;
- predisporre una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

5.- Ferma restando la disciplina delle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui al presente Articolo 12, le Società Controllate sono comunque tenute a fornire tempestivamente all'Organo Delegato della Società le informazioni sulle operazioni effettuate affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dal Regolamento Emittenti EGM.

### **Art. 13 – Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico di Informazioni Privilegiate**

1.- Qualora un'Operazione con Parti Correlate, conclusa anche per il tramite di Società Controllate, sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Regolamento UE n. 596/2014 ("MAR"), la Società provvede senza indugio a comunicare le informazioni privilegiate (come definite dall'art. 7 del MAR) che riguardano la Società, le Società Controllate e/o il Gruppo, con modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle informazioni privilegiate. Per maggiori informazioni in merito ai suddetti obblighi di comunicazione si rinvia alla procedura di gestione delle informazioni privilegiate approvata dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 14 – Vigilanza sulla Procedura**

1.- Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati dalle Disposizioni e dal Regolamento 17221/2010, nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile.

### **Art. 15 – Modifiche**

1.- La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto del procedimento indicato dall'art. 1, terzo comma delle Disposizioni di volta in volta vigenti.



**Art. 16 – Entrata in vigore**

1.- La presente Procedura entra in vigore in data 7 luglio 2022

## ALLEGATO A

### INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE AI SENSI DELL'ALLEGATO 2 DELLE DISPOSIZIONI PARTI CORRELATE

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

**a) Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, per il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

**b) Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente alla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

**c) Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1 risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3 Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

1.4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

2. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, siano individuate come di "maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, Borsa Italiana può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica a Borsa Italiana le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

## ALLEGATO B

### SCHEMA DI COMUNICAZIONE PER IL CENSIMENTO DELLE PARTI CORRELATE

*[da compilare in base alle previsioni effettivamente applicabili a ciascun soggetto – la presentecomunicazione potrebbe necessitare di ulteriori dichiarazioni da rilasciarsi in via autonoma da parte dei soggetti rilevanti]*

Alla cortese att.ne di \_\_\_\_\_

**Sostravel.com S.p.A.**

Via Marsala n. 34/A

21013 Gallarate (VA)

via e-mail o via fax al numero \_\_\_\_\_

**Oggetto:            Comunicazione in tema di Parti Correlate**

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome/denominazione sociale) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

cittadinanza \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

residente/sede legale in (indirizzo, CAP, località, Stato) \_\_\_\_\_

#### **Premesso che:**

- Sostravel.com S.p.A. ha adottato la “Procedura relativa alla disciplina delle operazioni con parti correlate” (**Procedura**) approvata dall’organo amministrativo, volta ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, fissando regole dirette all’individuazione delle diverse categorie di operazioni con parti correlate e alla determinazione del relativo *iter* deliberativo, nonché all’adempimento degli eventuali obblighi informativi (anche contabili) verso il pubblico;
- l’art. 1 della Procedura definisce “parte correlata” i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e, quindi, dello IAS 24 *pro tempore* vigente. In particolare, ai sensi della

formulazione dello IAS 24 alla data della Procedura – che dovrà intendersi di volta in volta modificata in caso di eventuali emendamenti allo IAS 24 stesso - una Parte Correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
- (i) ha il controllo o il controllo congiunto<sup>7</sup> dell'entità che redige il bilancio;
  - (ii) ha un'influenza notevole<sup>8</sup> sull'entità che redige il bilancio; o
  - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
  - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
  - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
  - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
  - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
  - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto(a);
  - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) (IAS24, paragrafo 9).

Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per

---

<sup>7</sup> I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS (IAS 24, paragrafo 9).

<sup>8</sup> Si veda la nota precedente.

esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati (IAS 24, paragrafo 12).

Per "dirigenti con responsabilità strategiche" s'intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa e i sindaci effettivi<sup>9</sup>;

- l'esatta e tempestiva individuazione delle parti correlate costituisce presupposto essenziale affinché la corretta applicazione della procedura contenuta nella Procedura OPC, nonché della tempestiva effettuazione delle comunicazioni previste dalla stessa;

### DICHIARA ED ATTESTA

1.- di aver preso atto delle definizioni di cui alle premesse della presente comunicazione;

2.- i seguenti dati e recapiti personali agli effetti della Procedura:

Nome e Cognome	
Codice Fiscale	
E-mail	
Recapiti telefono/fax	
Domicilio	

3.- i seguenti nominativi e dati degli stretti familiari<sup>10</sup> alla data della presente comunicazione

Grado di Parentela	Nome e Cognome	Codice Fiscale

<sup>9</sup> Si veda (IAS 24, paragrafo 9).

<sup>10</sup> Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente (IAS 24, paragrafo 9).

--	--	--

4.- le seguenti entità di cui alla lettera (b)(vi) e (b)(vii) del punto 2. delle premesse alla data della presente comunicazione:

4.1.- eventuali società nella/e quale/i il sottoscritto esercita il controllo o il controllo congiunto:

<b>Entità</b>	<b>C.F/P.Iva</b>	<b>Motivazione/Quota di partecipazione</b>	<b>Diretta/Indiretta</b>

4.2.- eventuali società nella/e quale/i uno degli stretti familiari del sottoscritto esercita il controllo o il controllo congiunto:

<b>Entità</b>	<b>C.F/P.Iva</b>	<b>Motivazione/Quota di partecipazione</b>	<b>Diretta/Indiretta</b>

4.3.- eventuali società nella/e quale/i il sottoscritto – il quale abbia il controllo o il controllo congiunto<sup>11</sup> dell'entità che redige il bilancio – ha un'influenza significativa o della/e quale/i è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche (IAS 24, paragrafo 9)

<b>Entità</b>	<b>C.F/P.Iva</b>	<b>Motivazione/Quota di partecipazione</b>	<b>Diretta/Indiretta</b>

---

<sup>11</sup> Si veda nota 7.


4.4.- eventuali società nella/e quale/i uno degli stretti familiari del sottoscritto – il quale abbia il controllo<sup>15</sup> o il controllo congiunto<sup>16</sup> dell'entità che redige il bilancio – ha un'influenza significativa o della/e quale/i è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche (IAS 24, paragrafo 9).

<b>Entità</b>	<b>C.F./P.Iva</b>	<b>Motivazione/Quota di partecipazione</b>	<b>Diretta/Indiretta</b>

Il/La sottoscritto/a (i) si impegna a comunicare tempestivamente a Sostravel.com S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite, (ii) dichiara di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza anche in relazione alla carica ricoperta nell'ambito del Gruppo, alla osservanza delle disposizioni della menzionata Procedura, (iii) dichiara di aver raccolto i dati personali relativi ai propri stretti familiari in conformità alla normativa sulla *privacy pro tempore* vigente, (iv) si impegna – ove necessario – a far rilasciare apposta ulteriore dichiarazione anche da parte di soggetti ad esso correlati rilevanti ai fini della Procedura, in via autonoma rispetto alla presente comunicazione.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato e sarà trattata nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali *pro tempore* vigente.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



## ALLEGATO C

### DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTICORRELATE AI SENSI DELL'ALLEGATO 3 DELLE DISPOSIZIONI PARTI CORRELATE

#### 1. AVVERTENZE

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

#### 2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1.- Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.

2.2.- Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

2.3.- Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

2.4.- Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l'indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una

dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;

- i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

2.5.- Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili.

2.6.- Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

2.7.- Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli

strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

2.8.- Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito *internet* della società.

2.9.- Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.